Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 maggio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Mercoledì 10 maggio 1972, alle ore 18, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Ali-Naghi Said Ansari il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Iran a Roma.

(7193)

Mercoledì 10 maggio 1972, alle ore 18,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Stephanos Rocanas il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Grecia.

(7192)

Mercoledì 10 maggio 1972, alle ore 18,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Charles Lucet il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Francia a Roma.

(7191)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 25 maggio 1972, n. **202.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente i termini dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, già prorogati con la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, salvo quanto stabilito al n. 3 dell'art. 12 della legge stessa, entreranno in vigore il 1° gennaio 1973.

Resta fermo, agli effetti della tassazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1972, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi, da effettuarsi nei termini e con le modalità previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, è sostituito dal seguente:

« L'importo delle somme da attribuire, ai sensi dello art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ai comuni e alle provincie, ed agli enti indicati al n. 3 dell'art. 12 della stessa legge, sarà commisurato alle entrate riscosse nell'anno 1972 ed a quelle attribuite o devolute per lo stesso anno, ferme rimanendo le maggiorazioni previste dal citato art. 14.

Il termine del 31 dicembre 1971, previsto dal secondo comma del medesimo art. 14, è prorogato di un anno.

L'importo delle somme da attribuire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, ai sensi del sesto comma del citato art. 14, sarà commisurato alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1972, ferma rimanendo, per il secondo biennio, la maggiorazione prevista dallo stesso comma.

Il periodo indicato nell'art. 14 per le attribuzioni di somme a favore degli enti previsti nell'articolo stesso andrà a scadere col 31 dicembre 1976.

Per l'applicazione delle imposte comunali di consumo fino al 31 dicembre 1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971.

I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di con-

sumo, con scadenza anteriore al 31 dicembre 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, a detta data.

Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, è sostituito dal seguente:

« I primi tre commi dell'art. 16 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono sostituiti dai seguenti:

Nel primo periodo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto saranno ammesse in detrazione dall'imposta stessa:

a) per i soggetti che esercitano le attività indicate dall'art. 2195 n. 1) del codice civile, l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di cui all'art. 17, primo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e relative addizionali, afferenti gli acquisti e le importazioni di materie prime, di semilavorati e di componenti, relativi all'attività esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1° settembre 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti del 25 per cento del relativo ammontare;

b) per i soggetti che esercitano le attività indicate dall'art. 2195, n. 2) del codice civile, le imposte di cui alla lettera *a*) afferenti gli acquisti e le importazioni di merci formanti oggetto dell'attività esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuate nel periodo dal 1° settembre 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti del 10 per cento e del 5 per cento del relativo ammontare, secondo che si tratti di commercio al dettaglio o all'ingrosso;

c) per i soggetti che esercitano le attività indicate dall'art. 2195 del codice civile, le imposte di cui alla lettera *a*) afferenti gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio della loro attività, ovvero gli acquisti di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, che in base alle fatture o alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1° luglio 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti in cui i beni strumentali acquistati, importati o prodotti risultino tutt'ora posseduti alla data del 25 maggio 1972.

Nell'ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*) la detrazione, in luogo di quella ivi prevista, sarà ammessa per l'intero ammontare delle imposte assolte, nei limiti delle quantità di beni di ciascun gruppo merceologico che da apposito inventario redatto dal contribuente alla data del 25 maggio 1972, risultino esistenti nell'originaria qualificazione ovvero trasformati o incorporati in semilavorati o prodotti finiti. L'inventario dovrà essere sottoposto alla vidimazione nei tre mesi successivi a tale data.

I contribuenti dovranno presentare all'ufficio competente, nel termine massimo di un anno dalla data di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, una dichiarazione contenente l'indicazione dell'ammontare complessivo delle imposte di cui chiedono la detrazione, degli estremi della vidimazione dell'inventario nell'ipotesi di cui al secondo comma e dei numeri da essi dati alle fatture e alle bollette doganali ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 ».

Art. 4.

L'imposta generale sull'entrata e l'imposta di cui allo art. 17, primo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e relative addizionali saranno applicate per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1972 sul 75 per cento del valore degli acquisti e delle importazioni di materie prime, di semilavorati e di componenti relativi alle attività indicate dall'art. 2195, n. 1); del codice civile, e sul 90 per cento e sul 95 per cento, a seconda che si tratti di commercio al dettaglio o all'ingrosso, del valore degli acquisti e delle importazioni di merci formanti oggetto dell'attività esercitata dai soggetti di cui all'art. 2195. n. 2). del codice civile.

Art. 5.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1972 non è dovuta l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di cui all'articolo 17, primo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e relative addizionali, per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio delle attività indicate dallo art. 2195 del codice civile, e per gli acquisti di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni.

Art. 6.

Il termine del 30 giugno 1972, indicato nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, è sostituito da quello del 31 dicembre 1972.

Art. 7.

Le aliquote superiori al 4 per cento mediante le quali, ai termini della legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, si attua la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione sono ridotte, a decorrere dal 1° luglio 1972, nella seguente misura:

dal 4,50 % al 4 %
dal 5 % al 4,50 %
dal 5,50 % al 5 %
dal 6 % al 5,50%
dal 6,50 % al 5,50 %.

Art. 8.

Fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria, le plusvalenze realizzate da soggetti non tassabili in base a bilancio mediante l'alienazione di beni relativi all'impresa, non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, ferma restando l'applicazione dei tributi locali.

L'agevolazione prevista dal precedente comma è sottoposta alla condizione che le plusvalenze siano reinvestite entro il secondo anno successivo in beni strumentali per l'esercizio dell'attività dell'impresa e si applica nei confronti dei soggetti che, ai sensi dell'art. 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, chiedano di essere assoggettati a tassazione in base a bilancio per l'anno in corso e per almeno tre anni successivi. Il reinvestimento dev'essere effettuato

in conformità alle direttive che saranno emanate ai sensi dell'art. 62 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Non oltre tre mesi dalla data di presentazione delle domande dovrà essere redatto e vidimato l'inventario in conformità alle disposizioni dell'art. 2217 del codice civile nonchè il prospetto dei cespiti ammortizzabili, entrambi con riferimento alla data della domanda.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1972 in lire 90 miliardi, si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario medesimo, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — PELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 28. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **203.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Acireale.

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acireale in data 4 ottobre 1965, integrato con dichiarazioni del 14 marzo 1966, 5 novembre 1969 e 8 aprile 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 11. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Cogoleto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 1971 col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cogoleto (Genova) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dello ente nella persona del dott. Francesco Berlingieri;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Paolo Guglielmi è nominato commissario straordinario del comune di Cogoleto, in sostituzione del dott. Francesco Berlingieri, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1972

LEONE

RUMOR

(7339)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1972.

Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 25 marzo 1968, concernente la conferma nelle rispettive cariche del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la lettera in data 13 maggio 1969, con la quale il dott. Sereno Freato ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'ing. Augusto Pedullà è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica in sostituzione del dott. Sereno Freato, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1972
Registro n. 8, *foglio n.* 205

(7495)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1972.

Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 25 marzo 1968, concernente la conferma nelle rispettive cariche del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che a seguito del decesso dell'avv. Raffaele Pio Petrilli, consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, occorre provvedere alla sostituzione dello stesso;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Crescenzo Mazza è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica in sostituzione dell'avv. Raffaele Pio Petrilli, deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1972
Registro n. 8, *foglio n.* 204

(7496)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1971.

Determinazione delle nuove piante organiche e denominazione delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle biblioteche pubbliche statali, delle soprintendenze ai beni librari e dell'Istituto di patologia del libro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 208;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'art. 132, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla

determinazione delle nuove piante organiche e alle denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle biblioteche pubbliche statali, delle soprintendenze bibliografiche e dell'Istituto di patologia del libro;

Considerato che, per la prima applicazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 le dotazioni organiche della terza e della seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive e della seconda qualifica della carriera ausiliaria devono essere proporzionalmente aumentate, ai sensi dell'art. 132, primo comma, di tale decreto, in ragione dei posti in soprannumero sotto specificati, esistenti alla data del 30 giugno 1970 nelle qualifiche inferiori a quella terminale di ciascuna carriera;

Carriera di concetto:

Ruolo degli aiuto bibliotecari: posti in soprannumero n. 31 da riferire alla qualifica iniziale;

Ruolo dei ragionieri: posti in soprannumero n. 2 da riferire alla qualifica iniziale;

Carriera esecutiva: posti in soprannumero n. 20 da riferire alla qualifica iniziale;

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle biblioteche pubbliche statali, delle soprintendenze bibliografiche e dell'Istituto di patologia del libro sono stabilite, con effetto dal 1° luglio 1970 dalle tabelle *A, B, C, D* e *E* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1972
Registro n. 20 Pubblica istruzione, foglio n. 189

TABELLA *A*

Ruolo organico del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari

Parametri	Qualifica	Posti di organico
—	—	—
530	Soprintendente ai beni librari e direttore di 1ª classe	82 (1)
426 / 387	Soprintendente ai beni librari e direttore di 2ª classe	
307	Bibliotecario superiore	348
257 / 190	Bibliotecario	
	Totale	430

(1) Di cui otto con la qualifica e le funzioni di ispettore per i beni librari.

TABELLA *B*

Ruolo organico del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento (*)
—	—	—	—
	A. — *Ruolo degli aiuto bibliotecari*		
370	Aiuto bibliotecario capo	38	4
297 / 255	Aiuto bibliotecario principale	171	14
218 / 178 / 160	Aiuto bibliotecario	171	—
	Totale	380	

(*) Posti in aumento da riassorbire, a norma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per trentuno posti in soprannumero da riferire tutti alle qualifiche iniziali, al 30 giugno 1970.

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento (*)
—	—	—	—
	B. — *Ruolo dei ragionieri*		
370	Ragioniere capo	9 (1)	1
297 / 255	Ragioniere principale	41	1
218 / 178 / 160	Ragioniere	40	—
	Totale	90	

(*) Posti in aumento da riassorbire, a norma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per due posti in soprannumero da riferire tutti alle qualifiche iniziali, al 30 giugno 1970.

(1) Di cui tre con la qualifica e le funzioni di ispettori di ragioneria.

TABELLA *C*

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento (*)
—	—	—	—
245	Aiutante superiore	69	2
213 / 183	Aiutante principale	307	9
163	Aiutante	306	—
133	Distributore e dattilografo		
120	Distributore e dattilografo		
	Totale	682	

(*) Posti in aumento da riassorbire, a norma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per venti posti in soprannumero da riferire tutti alle qualifiche iniziali, al 30 giugno 1970.

TABELLA *D*

Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari

Parametro	Qualifica	Posti di organico
—	—	—
165 / 143	Sorvegliante capo	216
133	Custode e fattorino	504
	Totale	720

TABELLA *E*

Ruolo organico del personale dell'Istituto di patologia del libro

Parametro	Qualifica	Posti di organico
A) *Carriera direttiva tecnica* (chimici, fisici, biologi e tecnologi)		
443 397 341 307 243	Chimico Fisico Biologo Tecnologo	10
B) *Carriera esecutiva tecnica* (fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori o cartai)		
245	Assistente superiore	2
218 188 168 143 128	Assistente	16
	Totale	18

(7115)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1972.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di un nuovo tipo di sigaretta denominata « BIS ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 13 luglio 1965, n. 825, e 5 agosto 1967, n. 697, concernenti il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 1° agosto 1969, n. 477, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, recante variazione della tabella allegato *E* annessa alle citate leggi 13 luglio 1965, n. 825 e 6 agosto 1967, n. 697;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, che ha modificato, tra l'altro, la tabella allegato *E* annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale denominata « BIS » nella classificazione di cui al precitato decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, tabella allegato *E*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio d'amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dal decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, il seguente tipo di sigaretta di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« BIS » L. 15.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1972

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1972
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 280

(7413)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Varano Borghi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago di Comabbio nel territorio del comune di Varano Borghi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Varano Borghi;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè fa parte del quadro naturale dell'insieme del lago di Comabbio, con episodi imponenti di conifere che si rispecchiano nella superficie delle acque poco profonde del lago di formazione glaciale e con le vedute lontane verso il Sacro Monte e il Campo dei Fiori. La zona costituisce un pregevole quadro panoramico godibile dalle strade pubbliche e dalla ferrovia;

Decreta:

La zona costiera del lago di Comabbio, sita nel territorio del comune di Varano Borghi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente:

A sud dal confine del comune di Vergiate, a est dalla linea delle ferrovie dello Stato Laveno-Milano compresa, a nord il comune di Ternate, a ovest il lago di Comabbio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Varano Borghi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposi-

zione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Oggi 27 febbraio 1971, alle ore 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese, debitamente convocata, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

VARANO BORGHI Vincolo di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente chiama in trattazione il n. 4 dell'ordine del giorno.

E' presente il sindaco del comune di Varano Borghi, cavaliere Luigi Morazzoni.

Il presidente propone alla commissione di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 n. 4, per notevole interesse pubblico, parte del territorio del comune di Varano Borghi, e precisamente la zona costiera del lago di Comabbio, così delimitata, a sud dal confine del comune di Vergiate, a est dalla linea delle ferrovie statali Laveno-Milano compresa, a nord il comune di Ternate, a ovest il lago di Comabbio.

(*Omissis*).

Nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente mette in votazione la propria proposta che risulta approvata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1375, con il seguente risultato:

voti favorevoli: quattro, fra i quali quello del presidente;
voti contrari: quattro (sindaco, dott. Lenotti, cav. Seregni, arch. Vermi.

(*Omissis*).

(7133)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1972.

Regolamento dei rapporti fra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di lire 144 miliardi, in applicazione del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, come risulta modificato dalla menzionata legge n. 1089, con cui, per la copertura della spesa derivante dall'art. 19 del medesimo decreto-legge, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di L. 466.500 milioni, da ripartirsi in ragione di L. 27.600 milioni per l'anno finanziario 1968, L. 86.600 milioni per l'anno finanziario 1969, L. 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970, L. 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971 e L. 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972;

Visto il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589, recante proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno, con cui l'importo dei certificati speciali di credito da emettersi, ai sensi del succitato decreto-legge n. 918, negli anni 1971 e 1972 è elevato, rispettivamente, di L. 18.000 milioni e di L. 36.000 milioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, a norma del quale: 1) i certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; 2) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 151295/66-F-3 in data 30 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1971, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 94, con cui, in esecuzione dell'art. 20 del predetto decreto-legge n. 918, come risulta integrato dal citato decreto-legge n. 429, è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per un importo, in valore nominale, di lire 144 miliardi, all'interesse annuo del 5,50 % pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, rimborsabili in 10 quote di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1973 e l'ultima il 1° luglio 1982, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto, in particolare, l'art. 7 del suindicato decreto ministeriale con cui è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, ed è stato stabilito, inoltre, che i rapporti conseguenti alle operazioni predette saranno regolati con separato decreto ministeriale;

Considerato che la Banca d'Italia ha provveduto a versare al capo X, capitolo 5035 dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1971 l'importo derivante dal collocamento dei certificati di credito sopracitati, ammontante a L. 135.162.000.000;

Ritenuta l'urgenza a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di far luogo alla regolazione dei rapporti con la Banca d'Italia conseguenti alla emissione dei certificati di credito in que-

stione e con riserva di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto n. 151295/66-F-3 del 30 novembre 1971 saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1972, mediante mandato pagabile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma con quietanza del cassiere centrale e del controllore capo della cassa della Banca stessa.

La somma relativa alla prima semestralità d'interessi sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole di interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessi presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro certificati di credito 5,50 % rimborsabili entro il 1° luglio 1982 Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 e decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429 Sgravio di oneri sociali terza emissione », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al *Ministero del tesoro Direzione generale del* tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere *uno o più certificati unitari fino all'importo* di L. 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sara effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande presentati per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno trasmessi dalle filiali della Banca d'Italia direttamente al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima Banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti, o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati di credito dovrà essere corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 115.200.000 pari allo 0,08 % sul valore nominale di L. 144 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di lire 57.600.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1972.

La spesa suddetta farà carico al capitolo 2744 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1972
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 77

(7340)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1972.

Riduzione dei canoni per l'uso della stazione del Fucino per collegamenti via satellite, per circuiti telefonici e trasmissioni televisive.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 24 della convenzione 9 febbraio 1965 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio, per la concessione ad impiantare ed esercire sistemi di telecomunicazione a mezzo di satelliti artificiali, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica n. 1130 del 12 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 15 ottobre 1965;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 5 marzo 1970, concernenti le tariffe per l'uso di circuiti telefonici e telegrafici via satellite Intelsat III, da applicare agli utilizzatori della stazione terrena del Fucino;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 22 giugno 1970, concernente le tariffe di pertinenza europea, relative alle trasmissioni televisive via satellite Intelsat III effettuate dalla stazione terrena del Fucino;

Vista la decisione adottata, nella riunione dell'Aja del settembre 1971, dalla commissione « Telecomunicazioni » della Conferenza europea delle Amministrazioni delle poste e telecomunicazioni relativa alla riduzione del 25 % del canone per l'uso di circuiti telefonici realizzati dalle stazioni europee operanti con i satelliti Intelsat III in orbita sull'oceano Indiano;

Vista la proposta, formulata dalla società concessionaria Telespazio, di riduzione del 25 % delle tariffe attualmente praticate in Italia per trasmissioni televisive transoceaniche (oceano Atlantico e oceano Indiano) via satellite Intelsat III;

Su conforme parere del consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° ottobre 1971, l'attuale tariffa di 24.000 dollari annui per l'uso della stazione terrena del Fucino per collegamenti telefonici a 4 KHz via satellite Intelsat III con la regione dell'oceano Indiano, viene ridotta a 18.000 dollari annui.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° dicembre 1971 le tariffe italiane per l'uso della stazione del Fucino per trasmissioni televisive via satellite sono le seguenti:

dollari USA 890: per i primi 10 minuti di trasmissione;

dollari USA 29: per ogni minuto o frazione di minuto supplementare.

Le tariffe su indicate sono comprensive:

a) della quota relativa all'uso di un canale televisivo tra uno dei satelliti Intelsat e la stazione del Fucino;

b) della quota relativa all'uso dei circuiti terrestri di raccordo, video ed audio, fra la stazione del Fucino e Roma, sede del centro televisivo internazionale via satellite (punto di raccordo con la rete televisiva nazionale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1972

Il Ministro: BOSCO

(7211)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7304)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti attività ittico conserviera in provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali esercenti attività ittico conserviera in provincia di Gorizia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti attività ittico conserviera in provincia di Gorizia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7286)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tintoria della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore tintoria della provincia di Modena, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tintoria della provincia di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7287)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA. IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Pescara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Pescara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 maggio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7288)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Costruzioni meccaniche Vincenti S.a.s., di Collegno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Costruzioni meccaniche Vincenti S.a.s. di Collegno (Torino) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Costruzioni meccaniche Vincenti S.a.s. di Collegno (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7284)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore ittico conserviero operanti in provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore ittico conserviero operanti in provincia di Udine si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore ittico conserviero operanti in provincia di Udine.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7285)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta « L'Elettrometallurgica », di Cuorgnè.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta « L'Elettrometallurgica » Cuorgnè (Torino) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta « L'Elettrometallurgica » Cuorgnè (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7283)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta F.D.B. Ferriere di Borgaro S.p.a., di Borgaro Torinese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta F.D.B. Ferriere di Borgaro S.p.a. - Borgaro Torinese ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta F.D.B. Ferriere di Borgaro S.p.a. - Borgaro Torinese.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7282)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1972.

Modifica del decreto ministeriale 28 gennaio 1972 concernente l'iscrizione di varietà di riso nel registro nazionale delle varietà istituito ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 1968.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1972, con il quale sono state iscritte, nel registro delle varietà tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, n. 12 varietà di riso;

Considerato che, tra le varietà di riso iscritte con il predetto decreto ministeriale, rispettivamente ai numeri 2) e 4) dell'articolo unico, figurano le varietà « Giovanni Marchetti » e « Arborio Precoce », il cui responsabile della conservazione in purezza è il cav. Domenico Marchetti Arborio (Vercelli);

Vista la copia conforme dell'atto in data 23 maggio 1969, repertorio n. 9304, registrato a Vercelli il 24 maggio 1969 al n. 1026, vol. 218, a rogito prof. dottor Massimo Barca, notaio in Vercelli, con il quale il cav. Domenico Marchetti, nella sua qualità di responsabile della conservazione in purezza delle varietà di riso « Giovanni Marchetti » e « Arborio precoce » cede e trasferisce, a tutti gli effetti, all'Ente Nazionale Risi, che accetta, dette varietà con tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla conservazione in purezza e quindi alla produzione delle relative sementi di base;

Ritenuta l'opportunità di modificare, in relazione alla rinuncia di cui sopra, il citato decreto ministeriale 18 gennaio 1972;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza delle varietà di riso « Giovanni Marchetti » e « Arborio precoce », di cui ai numeri 2) e 4) dell'articolo unico del decreto ministeriale 18 gennaio 1972, è l'Ente nazionale risi - Milano, anzichè Domenico Marchetti - Arborio (Vercelli).

Roma, addì 28 aprile 1972

p. *Il Ministro*: PICECE

(7112)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa muratori novarese », con sede in Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 12 febbraio 1972 alla società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata « Cooperativa muratori novarese », con sede in Novara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata « Cooperativa muratori novarese », con sede in Novara, costituita per rogito notaio dottor Mario Barberi in data 3 settembre 1962 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Franco Peretti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7141)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1972.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 5, lettera *g*) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, contenente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visti i propri decreti in data 19 febbraio 1966, 28 luglio 1967, 20 febbraio 1968, 14 giugno 1968, 12 febbraio 1969, 10 luglio 1969, 12 agosto 1969, 29 dicembre 1969, 15 dicembre 1970, 3 maggio 1971, 30 luglio 1971, 20 dicembre 1971, contenenti modifiche al decreto sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad alcune modifiche al fine di aggiornare l'elenco allegato al citato decreto ministeriale 31 marzo 1965, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, già menzionato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, indicato nelle premesse, è modificato come segue:

lettera *e*) supporti, sono aggiunte le voci: « olii e grassi alimentari, aceto, destrine (limitatamente agli aromi « atomizzati ») in biossido di silicio idrato (non più di 500 mg/kg per gli aromi in polvere);

penultimo comma, sostituire la dizione: « nelle sostanze alimentari » con « nelle sostanze aromatizzanti ».

Art. 2.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, è modificato come segue:

I. — CONSERVATIVI

B. — *Sostanze destinate principalmente ad altri usi ma aventi un effetto conservativo secondario.*

Sono soppresse le sigle « E 284 » ed « E 283 » che designano l'additivo « Nisina ».

Nisina, l'impiego è esteso alle conserve vegetali ed alle creme per pasticceria, alla dose massima di 100.000 U.R./kg di prodotto finito.

Caratteristiche chimico-fisiche e requisiti di purezza

Nisina - la dizione « Polvere bianca microcristallina - Titolo minimo 1000 U.R./mg (1);

(1) 1 U.R. = 0,0004 mg »

è sostituita da « Polvere bianca microcristallina - Titolo minimo 1000 U.R./mg (1).

(1) 1 U.R. = 0,000025 mg ».

C. — *Antiossidanti.*

300 Acido L-ascorbico: è autorizzato il seguente caso d'impiego « Mele in scatola, 150 mg/kg ».

307 Lecitina di soja: è autorizzato il seguente caso d'impiego « Latte in polvere 0,5 % ».

II. — GELIFICANTI ED ADDENSANTI

Pirofosfato tetrasodico: è autorizzato il seguente caso d'impiego: « Farina di patate 0,2 % ».

III. — TENSIOATTIVI

E445 Mono e digliceridi di acidi grassi alimentari esterificati con uno degli acidi seguenti: acetico, tartarico, diacetiltartarico.

Caratteristiche chimico-fisiche e requisiti di purezza

La voce: « masse plastiche bianco-giallastre » è sostituita da « masse plastiche bianco-giallastre e (o) polvere ».

Art. 3.

E' concesso un periodo transitorio di mesi 12 per lo smaltimento delle scorte di alimenti trattati con nisina in base alle disposizioni preesistenti al presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7210)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Altopascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Altopascio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.381.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7438)

Autorizzazione al comune di Montegabbione ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1972, il comune di Montegabbione (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.587.463, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7320)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1972, il comune di Reggello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.038.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7321)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1972, il comune di Senigallia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 317.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7322)

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1972, il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7323)

Autorizzazione al comune di S. Marzano di S. Giuseppe ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1972, il comune di S. Marzano di S. Giuseppe (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.245.967, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7325)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1972, il comune di Serrungarina (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.694.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7324)

Autorizzazione al comune di Vigo di Cadore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1972, il comune di Vigo di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.131.906, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7326)

Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1972, il comune di Venosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.182.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7327)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1972, il comune di Santa Ninfa (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.389.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 1717 della *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 22 marzo 1971.

(7328)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di tecnologia meccanica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di tecnologia meccanica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7459)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7460)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*).

Elenco n. 9

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	215655	Asilo infantile « Carlo e Teresa Saibene » in Cirimido (Como)	103.600

(7212) Roma, addì 12 maggio 1972

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 23 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,90	581,90	581,45	581,90	581,60	581,90	582 —	581,90	581,90	581,80
Dollaro canadese	588,85	588,85	588,90	588,85	588,60	588,85	588,95	588,85	588,85	588,80
Franco svizzero	150,785	150,785	150,70	150,785	150,57	150,75	150,77	150,785	150,78	150,75
Corona danese	83,61	83,61	83,60	83,61	83,30	83,61	83,60	83,61	83,61	83,60
Corona norvegese	88,765	88,765	88,80	88,765	88,50	88,75	88,755	88,765	88,76	88,75
Corona svedese	122,625	122,625	122,55	122,625	122,50	122,62	122,6450	122,625	122,62	122,60
Fiorino olandese	181,31	181,31	181,20	181,31	181 —	181,30	181,31	181,31	181,31	181,30
Franco belga	13,244	13,244	13,2450	13,244	13,22	13,24	13,2410	13,244	13,24	13,20
Franco francese	116,175	116,175	116,18	116,175	116,20	116,75	116,20	116,175	116,17	116,17
Lira sterlina	1520,55	1520,55	1520,50	1520,55	1520,25	1520,55	1521 —	1520,55	1520,55	1520,55
Marco germanico	183,04	183,04	182,98	183,04	182,90	183,04	183,05	183,04	183,04	183 —
Scellino austriaco	25,19	25,19	25,19	25,19	25,19	25,20	25,195	25,19	25,19	25,19
Escudo portoghese	21,60	21,60	21,59	21,60	21,55	21,60	21,61	21,60	21,60	21,60
Peseta spagnola	9,015	9,015	9,02	9,015	9 —	9,01	9,0175	9,015	9,01	9 —

Media dei titoli del 23 maggio 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,10
» 5 % (Ricostruzione)	95,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,65
» 5 % (Città di Trieste)	96,20
» 5 % (Beni esteri)	97,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,775
» 5,50 % » » 1968-83	96,225
» 5,50 % » » 1969-84	96,05
» 6 % » » 1970-85	99,80
» 6 % » » 1971-86	99,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,475
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,375
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,275
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,15
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,15
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,95
Dollaro canadese	588,90
Franco svizzero	150,777
Corona danese	83,605
Corona norvegese	88,76
Corona svedese	122,635
Fiorino olandese	181,31
Franco belga	13,242
Franco francese	116,187
Lira sterlina	1520,775
Marco germanico	183,045
Scellino austriaco	25,192
Escudo portoghese	21,605
Peseta spagnola	9,016

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per esami e per titoli, a ventiquattro posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380 ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1967, registro n. 64, foglio n. 333, con il quale, in applicazione dell'art. 15 della predetta legge 3 novembre 1961, n. 1255, è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a ventidue posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che ventotto bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici sono stati promossi alla qualifica di bibliotecario di seconda classe, e sono pertanto da considerarsi in numero ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per esami e per titoli, a ventiquattro posti di bibliotecario in prova (parametro 190) nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale non insegnante, di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano, con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto con specifici incarichi affidati alle università, agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno al 1° luglio 1968 e sia in possesso dei titoli e requisiti di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in lettere, in filosofia, in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere, in lingue e civiltà orientali, in lingue, letterature ed istituzioni europee o altra laurea ad esse equipollente;

b) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso il 18° anno di età: si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi dalle vigenti disposizioni;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI direttamente, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato « A ») gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda prodotta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal capo dell'amministrazione alla quale appartengono, e cioè dal rettore dell'università o istituto di istruzione universitaria o dal direttore dell'osservatorio astronomico, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Gli esami di cui al presente concorso consistono in due prove scritte e una prova orale, secondo il programma di cui all'allegato « B ».

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non riporti la votazione di almeno sei - decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami avranno luogo in Roma nella sede e nei giorni che saranno comunicati mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificazione personale agli interessati.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando i voti ottenuti nelle prove scritte e quello riportato nella prova orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A partità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale Parte II del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autentica su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3 abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere, la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna della cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato da competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto di applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972
Registro n. 17 Pubblica istruzione, foglio n. 96

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigere su carta legale da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . . (provincia di . . .), via . . ., n. . . cap. . . chiede di essere ammess . al concorso riservato, per esami e per titoli, a ventiquattro posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

A tal fine . sottoscritt dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . .;

c) non ha riportato condanne penali (2);

d) è in possesso del seguente titolo di studio: . . ., conseguito il . . . presso . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . .;

f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3) . . . e di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del bando di concorso, perchè in servizio alla data del 1° luglio 1968 presso . . ., in qualità di . . ., come risulta dall'allegato stato di servizio / certificato (4) rilasciato dalla competente autorità (5);

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) è disposto, in corso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione;

i) di appartenere alla seguente categoria: (6) . . .;

l) che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo: via . . . cap . . ., impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo che dovessero successivamente verificarsi.

Il sottoscritto allega, altresì, i sottoelencati titoli: (7)

1) . . .;

2) . . .;

)

Data

Firma (8)

---

(1) In caso di iscrizione o di cancellazione dalla liste elettorali, indicarne chiaramente i motivi.

(2) A questa dichiarazione sono tenuti gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali o che abbiano procedimenti penali pendenti.

(3) Da omettere in caso negativo; se affermativo indicare dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.

(4) Depennare la voce che non interessa in relazione alla posizione giuridica dell'aspirante (stato di servizio per i dipendenti di ruolo e certificato per i dipendenti non di ruolo, contrattista, ecc.).

(5) Dal capo dell'amministrazione alla quale il concorrente appartiene, e cioè dal rettore dell'università, dal direttore dello istituto di istruzione universitaria o dal direttore dell'osservatorio astronomico o vesuviano.

(6) Invalidi e categorie assimilate. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengono a dette categorie.

(7) Titoli di cultura, di servizio, di preparazione professionale, pubblicazioni . . . ecc. (l'indicazione dei titoli che precedono è puramente indicativa, poichè è di competenza della commissione esaminatrice stabilire sia i titoli valutabili che il relativo punteggio). I predetti titoli vanno prodotti tenendo conto della forma prescritta e dalla legge sul bollo.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per gli aspiranti in servizio alla data del bando, o in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

Le prove scritte constano:

A) di un tema di storia moderna e contemporanea o di letteratura italiana;

B) di un tema di bibliografia generale o biblioteconomia.

La prova orale verte sui seguenti argomenti:

1) storia moderna e contemporanea;

2) diritto costituzionale e amministrativo;

3) bibliografia generale e biblioteconomia;

4) ordinamento e legislazione sulle università e sulle biblioteche;

5) elementi di statistica e di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto a dimostrare la conoscenza di due lingue straniere, a sua scelta, da indicare nella domanda.

(7179)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quaranta posti di vice procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 5, del mese di maggio 1972, ha pubblicato, in data 15 maggio 1972, il decreto ministeriale 1° febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1972, registro n. 20 Finanze, foglio n. 141, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a quaranta posti di vice procuratore in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 30 agosto 1969.

(7170)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 9 marzo 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1972, registro n. 3 Difesa pers. civ., foglio n. 155, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP » specializzato.

(7185)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a diciotto posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 9 marzo 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1971, registro n. 62 Difesa - pers. civ., foglio n. 363, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a diciotto posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico » specializzato.

(7186)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « battitore di lamiera » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª dell'8 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 15 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1971, registro n. 30 Difesa pers. civ., foglio n. 236, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « battitore di lamiera » specializzato.

(7187)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 12ª del 18 marzo 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 7 Difesa - pers. civ., foglio n. 214, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » specializzato.

(7188)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 marzo 1972, n. **13**.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale (*suppl. ord.*) *della Regione n.* 13 *del* 21 *marzo* 1972)

(6756)

LEGGE 20 marzo 1972, n. **14**.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1965.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 25 *marzo* 1972)

LEGGE 20 marzo 1972, n. **15**.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 25 *marzo* 1972)

LEGGE 20 marzo 1972, n. **16**.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1967.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 25 *marzo* 1972)

LEGGE 20 marzo 1972, n. **17**.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 25 *marzo* 1972)

LEGGE 20 marzo 1972, n. **18**.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 25 *marzo* 1972)

(6757)

LEGGE 31 marzo 1972, n. **19**.

Primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *aprile* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANI CONSULTIVI E DI CONTROLLO

Art. 1.

Il comitato tecnico-amministrativo regionale previsto dallo art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della regione, è costituito:

a) di un magistrato del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, facente parte del Consiglio di giustizia amministrativa, che lo presiede;

b) dell'ispettore regionale tecnico dei lavori pubblici, vice presidente;

c) dell'ispettore regionale sanitario;

d) di sei dirigenti del ruolo tecnico dei lavori pubblici e della urbanistica e di un geologo in servizio presso l'Amministrazione regionale;

e) di un avvocato dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato;

f) di un consigliere del ruolo tecnico dell'ufficio legislativo e legale, scelto dal Presidente della Regione;

g) del dirigente la ragioneria centrale dell'Assessorato dei lavori pubblici;

h) di quattro funzionari tecnici statali, aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, designati dal Provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, tra cui l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime della Sicilia;

i) di cinque dirigenti del ruolo amministrativo, dei quali due designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e gli altri rispettivamente dagli Assessori regionali per la pubblica istruzione, per lo sviluppo economico, per il turismo le comunicazioni e i trasporti.

Quando il comitato debba esaminare progetti di sua competenza concernenti l'edilizia scolastica, la tutela degli interessi archeologici, artistici, monumentali e panoramici, le opere

igienico-sanitarie, possono partecipare alle sedute, con voto consultivo, rispettivamente, i provveditori agli studi, i soprintendenti alle antichità, ai monumenti e alle gallerie, i medici provinciali, competenti per territorio.

Le adunanze del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e i pareri sono validi quando siano adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica.

Art. 2.

Fermi restando i compiti e le attribuzioni conferiti al comitato tecnico-amministrativo regionale dalle leggi vigenti, i pareri del medesimo sostituiscono ogni altro parere di amministrazione attiva e di corpi consultivi in materia di opere pubbliche, salvo quanto riservato alla competenza esclusiva di organi dello Stato in base allo statuto della Regione, nonchè alla competenza degli organi regionali indicati dalla presente legge.

Art. 3.

Il comitato tecnico-amministrativo regionale è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, e dura in carica due anni.

I suddetti dirigenti tecnici possono essere riconfermati nello incarico per il biennio successivo.

I dirigenti tecnici chiamati a far parte del comitato tecnico-amministrativo regionale, ai sensi della lettera *d*) dello art. 1, per tutta la durata dell'incarico, ferma restando l'osservanza dei doveri d'ufficio, attendono esclusivamente ai compiti inerenti alla carica suindicata, salvo l'espletamento di incarichi speciali conferiti ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Le funzioni consultive indicate nell'art. 10, lettera *a*), della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, modificato dall'art. 7 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, sono esercitate, nei limiti d'importo previsti dalle predette norme, dai dirigenti tecnici del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica assegnati all'ispettorato regionale tecnico, salvo quando siano richiesti pareri di altre amministrazioni attive o di organi consultivi.

Sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, nonchè sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che eccedano le attribuzioni del direttore dei lavori, previste dal successivo art. 13, sono competenti ad esprimere parere, indipendentemente dall'importo dell'opera, i dirigenti di cui al primo comma.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il limite di importo stabilito dall'art. 16 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, è elevato a L. 200.000.000.

Art. 6.

Il servizio tecnico dell'urbanistica previsto dalla tabella *A* annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti attribuiscono alla sezione urbanistica compartimentale, ad eccezione del parere previsto dallo art. 32, terzo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che è demandato alla competente commissione edilizia comunale.

Art. 7.

Il parere della soprintendenza previsto per la approvazione degli strumenti urbanistici e dei piani di lottizzazione deve essere richiesto solo per i comuni nel cui territorio siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, o alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente:

« Prima di eseguire la registrazione la Ragioneria accerta la giusta imputazione della spesa al bilancio nonchè l'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo ».

Il disposto dell'articolo unico del decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036, non si applica alle Ragionerie centrali della Amministrazione regionale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI SETTORI

CAPO I

Lavori pubblici — Edilizia popolare

Art. 9.

Per tutte le opere pubbliche finanziate dalla Amministrazione regionale, e di competenza sia della Regione che degli enti locali e istituzionali, l'accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune in cui l'opera deve essere realizzata è compiuto dal sindaco, mediante attestazione apposta sul progetto medesimo.

Ai fini della realizzazione degli alloggi popolari previsti dallo art. 31 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48 e dallo art. 21 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 4, i consigli comunali, con deliberazione da adottare entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dagli enti costruttori, scelgono le aree.

Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine stabilito al comma precedente, la scelta delle aree è effettuata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

I piani di lottizzazione eventualmente occorrenti saranno redatti direttamente dagli enti costruttori qualora ne faccia espressa richiesta l'amministrazione comunale.

Qualora, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte dell'organo di controllo della delibera consiliare relativa alla scelta dell'area, il comune non abbia adottato, ove occorra il piano di lottizzazione, gli enti costruttori provvederanno direttamente e senza diritto a compenso a redigere entro trenta giorni tale piano che dovrà essere sottoposto, entro i dieci giorni successivi, all'esame del consiglio comunale.

In ogni caso l'adozione dei piani di lottizzazione indicati nel comma precedente da parte del consiglio comunale è definitiva, salvo il parere della soprintendenza ai momumenti nel caso che i piani suddetti ricadano in zone vincolate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497.

Le stesse disposizioni si applicano, ove occorra, ai programmi di edilizia popolare da realizzare con finanziamento totale o parziale dello Stato, della Regione o della Gescal.

Le opere previste dall'art. 32 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48 possono essere realizzate anche nei comuni che abbiano adottati il piano regolatore, i piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o il programma di fabbricazione, con l'osservanza delle modalità stabilite nel presente articolo, nonchè nell'ottavo comma dell'art. 31 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48.

Per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione dei programmi di edilizia popolare e per le correlative opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, si applicano le disposizioni previste dagli articoli dal 9 al 21 compreso della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Le predette disposizioni si applicano altresì per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione delle opere indicate nell'art. 1-*ter* della legge 25 febbraio 1972, n. 13, anche quando tali opere siano finanziate in tutto o in parte con fondi regionali.

Per quanto concerne i procedimenti espropriativi che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono le disposizioni dell'art. 36 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le attribuzioni e i poteri spettanti al Presidente della giunta regionale devono intendersi conferiti, ai sensi dello art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, all'Assessore regionale per i lavori pubblici.

L'art. 34 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, è abrogato.

Art. 10.

Per la realizzazione dei programmi costruttivi previsti dagli artt. 31 e 32 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, e

dall'art. 21 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 4, non si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 11.

Per le opere di competenza di enti pubblici regionali, locali e istituzionali e dei consorzi le somme relative alle intere spese poste a carico del bilancio regionale sono accreditate a favore del legale rappresentante dei predetti enti presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.

La valuta relativa va calcolata dal giorno successivo alla effettuazione delle singole operazioni.

Gli interessi sulle giacenze, al netto delle spese di gestione, vengono versati annualmente in entrata al bilancio della Regione.

Art. 12.

All'esecuzione di tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate dall'Amministrazione regionale si provvede anche a mezzo di concessione ai comuni, alle amministrazioni provinciali, ai consorzi e loro associazioni, agli enti pubblici, a società a partecipazione maggioritaria di enti pubblici regionali e nazionali o di enti locali.

Si applicano alle concessioni le disposizioni contenute nello art. 10 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, e nell'art. 11 della presente legge.

Art. 13.

Nei limiti dell'importo contrattuale, delle somme a disposizione per imprevisti, nonchè del ribasso d'asta — limitatamente, per questo ultimo, all'aliquota del cinque per cento contrattuale — il direttore dei lavori dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori, non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura o la destinazione dell'opera.

Per le finalità indicate nel comma precedente il direttore dei lavori concorda, altresì, con l'impresa assuntrice, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per l'esecuzione di categorie di opere non comprese nel progetto principale.

L'esercizio, da parte del direttore dei lavori, delle attribuzioni previste nel presente articolo non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva o a ratifica di organi superiori.

Le perizie di variante e suppletive e i verbali di nuovi prezzi, previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo, sono immediatamente trasmessi all'Assessorato regionale competente.

Art. 14.

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre venti giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.

Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili medesimi.

L'inizio dell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla data di consegna dei lavori. In caso di inadempienza si farà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

Art. 15.

Quando la direzione dei lavori è affidata ad un funzionario della Regione, dello Stato, di ente pubblico regionale o di ente locale operante nella Regione, gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria a norma dei precedenti articoli provvedono al pagamento degli acconti alle imprese esecutrici su richiesta del direttore dei lavori, corredata dal certificato di pagamento e dallo stato di avanzamento debitamente vistati dallo stesso direttore e dal titolare dell'accreditamento.

La richiesta indicata nel comma precedente, che esonera il tesoriere da ogni responsabilità, sostituisce qualsiasi visto, autorizzazione o deliberazione di organi tecnici ed amministrativi richiesti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dei pagamenti autorizzati il direttore dei lavori dà comunicazione, entro il termine di cinque giorni, alla propria amministrazione trasmettendo copia dei relativi atti.

La norma contenuta nel secondo comma del presente articolo si applica anche agli altri pagamenti disposti dal titolare dell'ordine di accreditamento.

Art. 16.

Il direttore dei lavori che, per ritardo o altra causa a lui imputabile, determina un danno patrimoniale per l'Amministrazione nello espletamento del suo incarico, e il collaudatore che, senza giustificato motivo, non completi il collaudo entro il termine assegnatogli all'atto del conferimento dell'incarico, sono cancellati, su comunicazione dell'Assessorato competente, dall'albo previsto dall'art. 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.

Rimane l'obbligo di rivalsa nei confronti dei responsabili del danno, anche per quanto attiene alla maggiore spesa derivante dalla necessità di procedere, in conseguenza del ritardo o degli altri motivi previsti dal comma precedente, alla nomina di un nuovo direttore dei lavori o di un nuovo collaudatore.

Art. 17.

La disposizione stabilita nella lettera *a* dell'art. 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, si applica a tutte le opere finanziate dall'Amministrazione regionale. Il limite d'importo indicato nella predetta disposizione è elevato a 30.000.000.

Il limite previsto nel comma precedente per l'esecuzione delle opere pubbliche ricadenti nelle isole minori della Regione è elevato a 100.000.000.

Le disposizioni contenute nelle lettere *f* e *g* del citato art. 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, si applicano a tutte le opere pubbliche finanziate dall'Amministrazione regionale, anche se eseguite a mezzo di concessione o di subconcessione.

L'esecutività prevista nel penultimo comma dell'art. 23 della citata legge 8 marzo 1971, n. 5, è operativa anche nei confronti della Amministrazione appaltante.

Ai fini fiscali il verbale di aggiudicazione va sottoposto alla registrazione entro i venti giorni successivi alla stipulazione del contratto ed unitamente a quest'ultimo.

Art. 18.

Per tutte le gare di importo superiore a 100.000.000, il deposito cauzionale provvisorio previsto dall'art. 2 del capitolato generale di appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, dovrà essere effettuato esclusivamente presso la Cassa regionale o presso una sezione di tesoreria provinciale.

Art. 19.

Le norme contenute nell'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, modificato dall'art. 17 del decreto legislativo del Presidente della Regione 12 luglio 1952, n. 11, sono estese agli interventi previsti dalla legge regionale 10 ottobre 1969, numero 37.

La misura del contributo previsto dal primo comma dello art. 4 della legge regionale 10 ottobre 1969, n. 37, può essere elevata fino all'8,687 per cento.

Art. 20.

All'assegnazione e riassegnazione degli alloggi popolari costruiti con il finanziamento a totale carico o col contributo della Regione, ad eccezione di quelli realizzati dalle cooperative per i loro soci, si provvede in ogni caso a norma dello art. 35 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, salvo che il relativo procedimento non sia stato già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Disposizioni speciali per le opere pubbliche di competenza degli enti locali

Art. 21.

Tutte le opere di competenza degli enti locali finanziate dall'Amministrazione regionale, gli acquedotti, le reti idriche ed opere connesse, le strade comunali, provinciali e di interesse turistico, le reti e gli impianti elettrici nell'ambito dei comuni, le opere di difesa degli abitati, gli edifici, le fognature ed impianti relativi, gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, gli edifici comunali per uffici, per lo spettacolo e lo sport,

i cimiteri, i macelli, le opere di urbanizzazione ed ogni altra opera che sia connessa ai servizi d'istituto comunali e provinciali, vengono eseguiti con l'applicazione delle seguenti norme.

Le opere relative ai porti di quarta classe e le opere marittime saranno progettate e dirette dal genio civile per le opere marittime.

Il parere tecnico per le opere di importo fino a L. 100.000.000 è espresso dall'ingegnere capo del comune o, in mancanza di questo, dall'ingegnere capo del genio civile o dall'ingegnere capo della provincia. Per le opere di importo superiore a L. 100.000.000 e sino a L. 300.000.000 il parere tecnico è espresso dall'ingegnere capo del genio civile o dall'ingegnere capo della provincia.

Per le opere di importo superiore a L. 300.000.000 provvedono i competenti organi regionali.

Il parere tecnico sui progetti viene richiesto direttamente dai comuni e dalle provincie. L'organo competente ad esprimere il parere tecnico sul progetto principale esprime parere sulle perizie di variante o suppletive e su tutti gli atti tecnici riguardanti i lavori salvo quanto previsto dall'art. 13 della presente legge e sempre nell'ambito dello ammontare del finanziamento.

L'Amministrazione regionale, sulla scorta del parere tecnico previsto nel comma precedente, emette il decreto di finanziamento, e contestualmente accredita l'intera somma finanziata per il progetto dell'opera secondo le modalità del precedente articolo 11.

Gli enti locali provvedono, appena emesso il decreto di finanziamento, alla gara di appalto dei lavori. Per le opere di importo sino a 30.000.000 può procedersi all'esecuzione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 67 del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Agli enti locali è attribuita ogni iniziativa ed ogni responsabilità relativa alla gara di appalto, alla stipula del contratto ed alla esecuzione dei lavori e di tutte le spese, cui provvedono direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'Amministrazione regionale.

Gli enti locali provvedono alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, subito dopo l'aggiudicazione.

Gli enti locali presentano alla competente Amministrazione regionale, entro tre mesi dalla ultimazione delle opere, il rendiconto delle spese sostenute per la esecuzione dei lavori contestualmente al conto finale. Compete all'Amministrazione regionale la nomina del collaudatore.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano, inoltre, anche a tutte le opere già finanziate ed ancora non appaltate. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvederà alla trasmissione agli enti locali di tutti gli atti ed all'accreditamento delle somme corrispondenti all'importo dei progetti.

Il decreto di finanziamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera a tutti gli effetti di legge.

Per tutte le opere previste nel primo comma, nell'importo dei progetti viene compresa l'aliquota dell'uno per cento che verra ripartita alla presentazione del rendiconto finale fra tutti i componenti degli organici degli uffici tecnici degli enti locali interessati in proporzione al coefficiente da ciascun dipendente posseduto.

Qualsiasi disposizione in contrasto con quelle previste nel presente articolo è abrogata.

Art. 22.

Il parere igienico-sanitario sui progetti di opere pubbliche di interesse degli enti locali previste nel precedente art. 21, ove occorra, è espresso, per le opere di importo fino a lire 300.000.000, dall'ufficio sanitario del comune, ferme restando le vigenti disposizioni di legge per gli altri progetti.

Art. 23.

Alla erogazione dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad integrazione di quelli stabiliti dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31 e successive modificazioni e aggiunte, l'Amministrazione regionale provvede sulla scorta del solo decreto di approvazione e finanziamento statale dell'opera, senza alcuna altra formalità. La misura del contributo è pari alla differenza tra lo importo del progetto approvato e l'ammontare del contributo statale, aumentata del sei per cento dell'importo complessivo dell'opera, per spese tecniche. Le somme relative vengono interamente accreditate agli enti locali all'atto della emissione del decreto di contributo, con versamento nelle rispettive tesorerie, secondo le modalità previste nel precedente art. 11.

Per la erogazione dei contributi stabiliti dalla legge regionale 4 dicembre 1954, n. 44 e successive modifiche e aggiunte, integrativi di quelli concessi dallo Stato ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184 e successive modifiche e aggiunte, l'Amministrazione regionale provvede con le stesse modalità indicate nel comma precedente. La misura del contributo è pari alla differenza tra la rata di ammortamento del mutuo e l'importo del contributo statale.

Capo III

Agricoltura e foreste

Art. 24.

Il limite di spesa indicato nell'art. 22 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, è elevato a L. 50.000.000.

Art. 25.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali e distrettuali delle foreste, entro i limiti di spesa annualmente autorizzati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, possono consentire, nelle more della emanazione dei provvedimenti formali di concessione dei contributi, l'inizio delle opere di miglioramento fondiario previste dalle leggi sulla bonifica e sulla bonifica montana.

Art. 26.

Le domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, sussidiabili a norma della vigente legislazione, di importo non superiore a lire due milioni, vanno presentate, unitamente alle relative fatture di acquisto, ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali, previo accertamento della idoneità tecnica delle macchine stesse in riferimento alle esigenze dell'azienda ed all'uso a cui vengono destinate, provvedono alla concessione del contributo ed alla relativa liquidazione.

Le domande previste nel comma precedente vanno presentate, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di emissione della fattura.

Art. 27.

Ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie in agricoltura previste dalla vigente legislazione a sostegno delle iniziative private, il titolo del possesso dei terreni costituenti l'azienda agricola, nonchè le condizioni di stato e i requisiti personali di cui sia necessario l'accertamento per la ammissione alle provvidenze stesse, possono essere comprovati mediante dichiarazione, anche contestuale alla domanda, rilasciata dall'interessato sotto la propria personale responsabilità e recante la sua firma autenticata.

Parimenti, il certificato catastale può essere sostituito da una dichiarazione, rilasciata dall'interessato nei modi previsti dal precedente comma, dalla quale risultino gli elementi catastali relativi alla identificazione e alla intestazione dell'azienda.

Per l'autenticazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi valgono le norme contenute nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446.

Art. 28.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle opere di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 29.

Le attribuzioni e le competenze in atto esercitate dallo ispettorato agrario regionale in applicazione della vigente legislazione nazionale o regionale sono devolute all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il quale le esercita a mezzo dei propri organi.

L'ispettorato agrario regionale è soppresso.

Art. 30.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, sono sostituiti dal seguente:

« Le deliberazioni diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione non vengono respinte dall'Assessore ».

Art. 31.

L'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, a norma dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, e successive modifiche, e la approvazione di stralci di piani zonali, a norma del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 26, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza, a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive aggiunte e modificazioni, per le singole opere comprese nei piani o negli stralci di piani approvati.

Art. 32.

L'Ente di sviluppo agricolo, per la progettazione e per l'esecuzione delle opere da realizzare a carico del proprio bilancio e di quelle previste nei programmi di intervento approvati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, può avvalersi degli enti locali e dei consorzi di bonifica per le opere ricadenti nei rispettivi comprensori, a mezzo di concessioni e subconcessioni.

La concessione è obbligatoria in favore degli enti locali quando si tratti di opere viarie e di acquedotti. Se tali opere ricadono nel territorio di più comuni, la concessione viene fatta dall'amministrazione provinciale maggiormente interessata per territorio.

Le disposizioni previste dall'art. 11 della presente legge si applicano alle opere date in concessione ai sensi dei precedenti commi.

Art. 33.

Per la realizzazione delle opere di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede ad accreditare l'intera somma necessaria alla realizzazione delle opere previste nel programma dallo stesso approvato in favore dell'Ente di sviluppo agricolo presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.

La valuta relativa va calcolata dal giorno successivo all'effettuazione delle singole operazioni.

Gli interessi sulle giacenze, al netto delle spese di gestione, vengono versati annualmente in entrata al bilancio della Regione.

Art. 34.

Il parere favorevole espresso dal comitato tecnico-amministrativo previsto dalle leggi regionali 30 giugno 1969, n. 26 e 8 marzo 1971, n. 5, sui progetti di opere di competenza dello Ente di sviluppo agricolo costituisce provvedimento di approvazione degli stessi progetti.

L'approvazione prevista al comma precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

Alle procedure espropriative si applicano le disposizioni del titolo I della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.

Art. 35.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 26 e dall'art. 18 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, gli oneri relativi all'attività del comitato tecnico amministrativo o quanto altro necessario per il suo funzionamento sono posti a carico del bilancio della Regione.

Capo IV

Urbanistica

Art. 36.

Il secondo periodo del quinto comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è sostituito dal seguente:

« Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore generale o del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione ».

Il termine per la ultimazione delle costruzioni previsto nel settimo comma del predetto art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, viene elevato da due a quattro anni dalla data di rilascio della licenza edilizia.

Art. 37.

L'art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale dovranno dotarsi di un programma di fabbricazione che disciplini tutto il territorio comunale prevedendo la divisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, con la precisazione dei tipi edilizi da adottarsi per ciascuna zona e con l'indicazione degli spazi riservati alle attrezzature scolastiche, sanitarie, al verde pubblico, ai parcheggi e a sedi stradali.

L'efficacia dei vincoli da apporre sulla proprietà privata è fissata in cinque anni dalla data di approvazione del programma di fabbricazione ».

Art. 38.

I programmi di fabbricazione possono essere attuati anche a mezzo di piani particolareggiati, ai quali si applicano le disposizioni degli articoli da 13 a 17 incluso della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

Art. 39.

L'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, è sostituito dalle disposizioni contenute nel presente articolo.

Nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione l'edificazione resta soggetta alle limitazioni contenute nell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, fino alla data di presentazione dei relativi piani all'Assessorato regionale dello sviluppo economico.

A partire da quest'ultima data l'edificazione si svolgerà in conformità delle previsioni dei piani adottati con le seguenti limitazioni:

I) *Zone territoriali omogenee « A »*

Sono consentite operazioni di risanamento e trasformazioni conservative nel rispetto delle norme contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, anche a mezzo di singole licenze.

Le aree libere resteranno inedificate sino alla approvazione degli strumenti urbanistici.

II) *Zone territoriali omogenee « B »*

Qualora le previsioni dei piani adottati consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazione ed ampliamenti e l'utilizzazione dei lotti interclusi a scopo residenziale, il sindaco può autorizzare le suddette opere con singole licenze, anche senza la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, nel rispetto dei limiti di densità previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519.

Nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e nelle frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, nei casi previsti dal precedente comma, e per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a mq. 120, la densità edilizia fondiaria massima sarà di mc/mq 8 e l'altezza massima di ml 11.

E' consentita in quest'ultimo caso l'edificazione sul preesistente allineamento stradale anche in deroga al disposto del punto 2 dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519. In tutti i comuni, nelle rimanenti aree inedificate, l'attività edilizia delle zone *B* è subordinata alla preventiva approvazione dei piani di lottizzazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, redatti in conformità delle previsioni del piano adottato.

III) *Zone territoriali omogenee « C »*

L'edificazione è subordinata all'approvazione, ai sensi dello art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, dei piani di lottizzazione redatti in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico adottato.

Sono vietate, sino all'approvazione degli strumenti urbanistici, lottizzazioni che ricadano in zone di particolare interesse paesistico ed ambientale o che interessino aree boschive e distanti dalla battigia meno di ml 200.

IV) *Zone territoriali omogenee « D »*

L'edificazione è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione, in conformità delle previsioni del piano adottato.

V) *Zone territoriali omogenee « E »*

L'edificazione è consentita a mezzo di singole licenze nel rispetto della densità fondiaria di mc/mq 0,03.

Le disposizioni contenute nei punti I) e II) del presente articolo si applicano anche nei comuni che abbiano adottato lo strumento urbanistico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che siano già dotati di piano approvato.

Sono fatte comunque salve le norme dei piani regolatori generali approvati anteriormente alla entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 40.

L'obbligo di dotare gli edifici accessibili dalle via carrabili di parcheggi, ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è stabilito all'atto del rilascio della licenza di costruzione con una dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati allo scopo. I parcheggi sono consentiti all'interno degli edifici per una superficie massima eguale alla metà di quella obbligatoria, limitatamente alle zone omogenee *A* e *B*; nelle altre zone possono essere previsti interamente all'esterno degli edifici.

Art. 41.

Solo al fine dell'assegnazione delle aree, nei comuni soggetti a trasferimento parziale colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, il piano particolareggiato di ristrutturazione dei vecchi centri abitati è operante subito dopo l'adozione dello stesso da parte dei consigli comunali.

Capo V
Enti locali

Art. 42.

All'art. 5 dell'ordinamento degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

« Gli uffici comunali possono svolgere, altresì, funzioni ed adempimenti delegati dallo Stato per la progettazione e la esecuzione di opere pubbliche finanziate a totale carico del bilancio statale ».

L'art. 23 dell'ordinamento degli enti locali predetto è modificato come segue:

« Sono estese al libero consorzio, in quanto applicabili, le disposizioni del secondo comma dell'art. 5 e degli artt. 9 e 10 ».

Art. 43.

Dopo il secondo comma dell'art. 80 dell'ordinamento degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il controllo di legittimità sulle deliberazioni di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi a norma di legge viene esercitato dal presidente della commissione.

La disciplina prevista dal precedente comma si applica anche alle deliberazioni di mera esecuzione dichiarate immediatamente esecutive a norma del primo comma dell'articolo seguente ».

Art. 44.

Dopo il primo comma dell'art. 91 dell'ordinamento degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e aggiunto il seguente altro:

« Quando si tratta di strumenti urbanistici, l'Assessore vi provvede comunque, decorsi tre mesi dal deposito degli elaborati del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, ovvero decorsi tre mesi dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 9, capoverso, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ».

Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45.

Le sedute del comitato tecnico-amministrativo regionale previsto dall'art. 1 della presente legge, nonchè quelle del comitato tecnico-amministrativo previsto dalla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26, modificato con l'art. 14, della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, e del comitato previsto dall'art. 16 della medesima legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, hanno luogo almeno una volta al mese.

Art. 46.

Al solo fine del pagamento delle indennità di espropriazione connesse alle opere finanziate, in tutto o in parte, dalla Regione, si applicano le norme dell'art. 7 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, modificato con l'art. 4 della legge 30 luglio 1971, n. 491.

Art. 47.

Le somme che residuano sugli stanziamenti disposti con l'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 22, e con l'articolo 14, lettera *e*), della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, in conseguenza di economie realizzate o della decadenza prevista dall'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1967, numero 55, cui rinviano le leggi suddette, sono utilizzate dallo Assessore per i lavori pubblici per la esecuzione di opere appartenenti alle categorie indicate nell'ultimo comma dello art. 1 della citata legge regionale 25 luglio 1969, n. 22.

Le disponibilità risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle assegnazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 37, sono utilizzate per le finalità indicate alla lettera *c*) dell'art. 3 della stessa legge.

Art. 48.

Alla ricostituzione degli organi tecnico-amministrativi secondo le disposizioni dei precedenti articoli si provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti, gli organi in carica continuano ad esercitare le attribuzioni di competenza in conformità alle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 49.

Il preambolo dei provvedimenti che comportano impegni di spesa a carico del bilancio della Regione dovrà indicare esclusivamente gli elementi indispensabili per la determinazione della spesa e la individuazione degli atti connessi.

Art. 50.

Sono abrogate le disposizioni regionali, di legge e di regolamento, in contrasto con la presente legge.

Art. 51.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 marzo 1972

FASINO

D'Alia — Muratore — Di Caro — Tepedino

LEGGE 31 marzo 1972, n. **20**.

Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte degli ispettorati ripartimentali delle foreste e della Azienda delle foreste demaniali della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *aprile* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione di particolari categorie di lavori condotti in amministrazione diretta, gli ispettorati ripartimentali delle foreste e l'Azienda delle foreste demaniali della Regione si avvalgono dei lavoratori iscritti negli elenchi previsti nel successivo art. 4, fermo restando il limite massimo di sessanta giorni stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n. 205.

Ai lavoratori indicati nel comma precedente spetta il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria degli operai forestali.

Art. 2.

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo precedente, l'Assessore per il lavoro e la cooperazione di intesa con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste autorizza corsi di qualificazione professionale per le seguenti categorie di lavoratori forestali:

a) sorveglianti e capi squadra;

b) vivaisti forestali;

c) potatori e addetti alle utilizzazioni boschive;

d) addetti alle macchine agricole e forestali;

e) addetti ai servizi di prevenzione e spegnimento incendi boschivi;

f) radiotelefonisti e addetti alle torrente di avvistamento.

I predetti corsi sono organizzati con le modalità stabilite dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 3.

Ai corsi previsti nel precedente art. 2 sono ammessi gli operai iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli istituiti presso le sezioni degli uffici del lavoro.

Al termine del corso viene rilasciato ai partecipanti che superano la prova finale un apposito attestato di qualificazione.

Art. 4.

I lavoratori in possesso dell'attestato di qualificazione vengono iscritti, a domanda, in appositi elenchi istituiti presso le sezioni degli uffici del lavoro.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, negli elenchi indicati nel precedente art. 4 vengono iscritti gli operai che nel quinquennio 1967-1971 abbiano prestato la loro opera, anche saltuaria, per almeno trecento giornate lavorative complessive alle dipendenze degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, disimpegnando mansioni indicate all'art. 2.

La iscrizione negli elenchi viene effettuata in base a certificazione rilasciata dagli uffici dell'Amministrazione forestale.

In caso di comprovata negligenza e condotta riprovevole del lavoratore, l'iscrizione può essere revocata dalla commissione provinciale per la manodopera agricola, su richiesta dell'Amministrazione forestale.

Art. 6.

La richiesta di avviamento della manodopera deve essere numerica per ciascuna delle categorie indicate nel precedente art. 2.

E' ammessa, per ogni richiesta numerica non inferiore a dieci unità, la indicazione nominativa di un elemento da avviare al lavoro.

Art. 7.

Nei concorsi previsti dall'art. 23 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, per la copertura dei posti disponibili per la qualifica di agente tecnico addetto ai servizi forestali, costituisce titolo preferenziale l'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo 4 della presente legge.

Per gli iscritti nei predetti elenchi che partecipano ai concorsi indicati nel presente articolo è sufficiente il titolo di studio richiesto per i concorsi per la qualifica di operaio e si prescinde dai limiti di età.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 marzo 1972

FASINO

D'ALIA — ALEPPO

LEGGE 31 marzo 1972, n. **21.**

Concessione di contributi per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti bisognosi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *aprile* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione dell'intervento dello Stato, la Regione siciliana è autorizzata a provvedere al rimborso delle spese di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori per la frequenza scolastica fuori comune o in frazione diversa dallo stesso comune, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale.

Sono esclusi dai predetti benefici gli alunni residenti nei comuni previsti dall'art. 1 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 6, riguardante modifiche, integrazioni ed aggiunte alle provvidenze in favore delle zone terremotate.

Art. 2.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione ripartisce, all'inizio di ogni anno scolastico, lo stanziamento previsto dalla presente legge in misura proporzionale al numero degli alunni aventi diritto sulla base delle indicazioni dei provveditori agli studi.

Le somme così ripartite sono accreditate ai provveditori agli studi competenti per territorio, i quali provvedono ad utilizzarle tramite le direzioni dei circoli didattici e, per le scuole di secondo grado, tramite le casse scolastiche dei singoli istituti.

I provveditori agli studi presenteranno all'Assessore regionale per la pubblica istruzione rendiconti semestrali di spesa.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 520.000.000.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, e ricadente nell'esercizio finanziario 1972, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1971 è modificato come appresso:

Spese in conto capitale

Cap. 20911 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere in milioni di lire
Partita che si riduce:	—
Provvedimenti per il turismo (in meno)	520
Partita che si aggiunge:	
Concessione di contributi per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti bisognosi .	520

Per gli anni successivi si provvede con il maggior gettito delle tasse sulle concessioni governative.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 marzo 1972

FASINO

CANGIALOSI

(6758)

LEGGE 5 aprile 1972, n. 22.

Contributi ai comuni capoluoghi di provincia per il ricovero di famiglie allogate senza contratto in alloggi costruiti a carico o col concorso dello Stato o della Regione, e di quelle abitanti in edifici o baracche ricadenti in aree destinate a programmi di edilizia pubblica o di opere pubbliche, nonchè in abitazioni inidonee per comprovati motivi igienico sanitari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *dell'8 aprile* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi ai comuni capoluoghi di provincia, al fine di provvedere al ricovero delle famiglie che, alla data del 30 giugno 1971, risultino allogate, senza regolare assegnazione, in alloggi popolari costruiti a carico o col concorso dello Stato o della Regione, o allogate in abitazioni, anche improprie, ricadenti in aree destinate a programmi di edilizia pubblica o di opere pubbliche, nonchè in abitazioni inidonee per comprovati motivi igienico sanitari.

Sono escluse dalla presente legge le famiglie che fruiscono dei benefici previsti dall'art. 28 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

Art. 2.

Detti contributi sono destinati esclusivamente all'affitto, per un periodo non superiore a due anni, di edifici di civile abitazione, da reperire in base alle leggi vigenti e destinare al ricovero delle famiglie indicate nel precedente articolo.

Art. 3.

Possono essere ricoverate nelle abitazioni di cui alla presente legge le famiglie che risultino in possesso dei requisiti legali necessari per concorrere alla assegnazione di alloggi popolari, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 4.

L'accertamento dei requisiti predetti viene effettuato dalla commissione prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Il sindaco del comune interessato è tenuto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a presentare alla commissione indicata nel comma precedente la relativa documentazione.

Dopo l'accertamento effettuato dalla commissione, il sindaco provvede al ricovero delle famiglie riconosciute idonee.

Art. 5.

Ciascuna famiglia ricoverata è tenuta al pagamento in favore del comune di un canone mensile nella misura di lire tremila per vano legale.

Annualmente il comune rimborsa alla Regione le somme riscosse attraverso i pagamenti effettuati dalle famiglie ricoverate.

Art. 6.

I contratti biennali di affitto sono stipulati dal sindaco.

Il canone di affitto per vano legale non può in nessun caso risultare superiore al più alto canone praticato nel comune dall'Istituto autonomo per le case popolari, maggiorato del dieci per cento.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 1200 milioni, ripartita, quanto a lire 800 milioni, tra i comuni di Palermo, Catania e Messina, e quanto a lire 400 milioni tra gli altri comuni capoluoghi di provincia.

I contributi sono versati dall'Assessore per i lavori pubblici ai comuni interessati per l'intero importo dell'onere assunto attraverso i contratti di affitto regolarmente registrati.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte della disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1972 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	—
Interventi nel settore urbanistico (in meno)	1.200 —
Partita che si aggiunge:	
Contributo ai comuni capoluoghi di provincia, per il ricovero di famiglie allogate senza contratto in alloggi costruiti a carico o col concorso dello Stato o della Regione, e di quelle abitanti in edifici o baracche ricadenti in aree destinate a programmi di edilizia pubblica o di opere pubbliche, nonchè in abitazioni inidonee per comprovati motivi igienico sanitari	1.200 —

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 aprile 1972

FASINO

DI CARO

LEGGE 5 aprile 1972, n. 23.

Norme sul personale delle scuole sussidiarie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *dell'8 aprile* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta all'intervento statale disposto con la legge 24 settembre 1971, n. 820, le attività integrative della scuola elementare nonchè gli insegnamenti speciali previsti dall'art. 1 della stessa legge sono espletati anche dagli insegnanti delle scuole sussidiarie. Dette scuole saranno soppresse contestualmente all'utilizzazione dei relativi insegnanti per le attività amministrative e scolastiche indicate nell'articolo seguente.

Art. 2.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, di concerto con i provveditori agli studi della Sicilia, determina annualmente il numero degli insegnanti delle scuole sussidiarie da impiegare, su richiesta dei provveditori stessi, in ogni provincia, nelle attività indicate all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, nonchè nelle attività amministrative dei servizi di interesse regionale presso i provveditorati agli studi e presso la soprintendenza scolastica in misura non superiore al quindici per cento dei rispettivi organici e in ragione di due unità per ogni ispettorato scolastico per i servizi della anagrafe scolastica.

L'assegnazione del personale per le attività e l'impiego, previsti nel precedente comma, avverrà, in base alla normale graduatoria provinciale vigente per gli insegnanti delle scuole sussidiarie, a cura dei provveditorati agli studi della Sicilia.

Art. 3.

Il personale che in ogni provincia non può essere utilizzato nelle attività indicate nei precedenti articoli perchè in eccedenza, sarà impiegato in altre province seguendo l'ordine inverso della graduatoria provinciale, la quale sarà compilata dai provveditori agli studi competente in base agli elementi di valutazione in vigore per i trasferimenti degli insegnanti elementari dello Stato, dopo avere effettuato eventuali trasferimenti a domanda sempre nei limiti dei posti determinati ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a promuovere corsi di aggiornamento e di qualificazione ai fini della migliore utilizzazione degli insegnanti delle scuole sussidiarie nelle attività previste dalla presente legge.

Art. 5.

Al personale delle scuole sussidiarie in servizio ai sensi della legge regionale 12 aprile 1967, n. 47 e successive modificazioni, è attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 1972, lo stato giuridico, il trattamento economico, di quiescenza e di previdenza spettante agli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari statali con incarico a tempo indeterminato e non licenziabili per indisponibilità di posti, di cui alla legge 24 settembre 1971, n. 820.

Ai fini degli aumenti periodi di stipendio è considerato utile, in favore del personale di cui al precedente comma, il servizio prestato posteriormente al 12 aprile 1967, ferma restando comunque la decorrenza economica dal 1° ottobre 1972.

A decorrere dall'anno scolastico 1972-1973 è soppresso il premio previsto per gli insegnanti in ragione del numero degli alunni promossi stabilito dall'art. 6 della legge regionale 23 settembre 1947, n. 13, modificata con la legge regionale 4 aprile 1960, n. 10.

Art. 6.

Per la corresponsione degli stipendi agli insegnanti delle scuole sussidiarie, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato ad effettuare aperture di credito preventive semestrali, di importo pari alla metà degli stanziamenti annuali, in favore dei provveditorati agli studi della Sicilia.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio 1972 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	—
Provvedimenti per la pubblica istruzione (in meno)	180
Partita che si aggiunge:	
Norme sul personale delle scuole sussidiarie	180

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere ricadente negli esercizi futuri si provvede utilizzando parte del maggior gettito dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 aprile 1972

FASINO

CANGIALOSI

LEGGE 5 aprile 1972, n. **24**.

Istituzione del Corpo forestale della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *dell'8 aprile* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Corpo forestale della Regione

Nelle more di una sistemazione organica della vigente legislazione in materia di boschi, di difesa del suolo e protezione della natura e della conseguente ristrutturazione dei servizi forestali, è istituito il Corpo forestale della Regione al quale, nell'ambito del territorio regionale, sono affidati i compiti previsti dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla direzione del Corpo forestale della Regione è preposto il direttore regionale delle foreste.

Art. 2.
Ruoli organici

Il Corpo forestale della Regione comprende i seguenti ruoli organici:

a) ruolo tecnico delle foreste previsto dalla tabella «F» (quatro II) annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;

b) ruolo dei sottufficiali e guardie forestali previsto dalla annessa tabella «A», che sostituisce la tabella «M» annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Art. 3.
Polizia forestale

Ai dirigenti del ruolo tecnico delle foreste ed al personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali sono riconosciute, ai sensi del terzo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale, funzioni di polizia giudiziaria, con riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per i dirigenti ed i sottufficiali e di agente di polizia giudiziaria per le guardie.

Alle persone di cui al comma precedente potrà essere conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza con provvedimento della competente autorità.

Art. 4.
Accesso alla qualifica di guardia

La nomina ad allievo guardia si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile, muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani, con godimento dei diritti politici;

2) aver compiuto gli anni 21 e non superato gli anni 25, salve le eccezioni di legge;

3) essere di buona condotta morale e civile;

4) avere adempiuto agli obblighi di leva;

5) essere di sana e robusta costituzione fisica, idonei al servizio di montagna ed esenti da imperfezioni o difetti che possano, comunque, influire sul rendimento. Per l'accertamento di tale requisito l'Amministrazione regionale farà sottoporre i candidati a preventiva visita medica da parte di una commissione composta da un dirigente sanitario dell'Amministraizone regionale e da due ufficiali medici designati dall'ospedale militare di Palermo;

6) non essere stati revocati, nè dispensati, nè licenziati per accertata colpa grave da un impiego pubblico;

7) avere una statura di almeno metri 1,65.

Gli esami comprendono una prova scritta ed un colloquio, tendenti ad accertare la cultura generale del candidato, nonchè una prova pratica ed attitudinale.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova scritta.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi e comunque non inferiore a sei decimi in ciascuna prova.

Ai vincitori del concorso verrà fatto frequentare, a spese dell'Amministrazione regionale, un corso per allievi guardie forestali organizzato dal Corpo forestale dello Stato o dalla Amministrazione regionale.

Saranno immessi negli organici, con la qualifica di guardia, gli allievi che supereranno gli esami finali del corso.

Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi guardie competono le paghe stabilite per gli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 881.

Art. 5.

Avanzamento delle guardie alla qualifica di brigadiere

Le guardie, dopo sei anni di effettivo servizio, ivi compreso quello prestato nel ruolo del Corpo forestale dello Stato e nel soppresso ruolo delle guardie giurate dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana previsto dal decreto del Presidente della Regione 14 marzo 1950, n. 8, possono essere ammesse a partecipare a un concorso per esame per l'ammissione a un corso per allievi sottufficiali organizzato dal Corpo forestale dello Stato o dall'Amministrazione regionale.

Gli esami del concorso indicato nel precedente comma consisteranno in una prova scritta ed una orale vertenti sui servizi d'istituto.

La commissione esaminatrice, nominata con decreto dello Assessore per l'agricoltura e foreste, è presieduta dal direttore regionale delle foreste e composta da altri quattro membri, uno dei quali scelto tra i dirigenti del ruolo del personale amministrativo della Regione e due fra i dirigenti del ruolo tecnico delle foreste ed un sottufficiale designato dalla categoria.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato con qualifica di assistente, in servizio presso la direzione regionale delle foreste.

Conseguiranno la promozione a brigadiere coloro che avranno superato gli esami finali del corso.

Le spese di partecipazione al corso saranno a totale carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 6.

Passaggio alla qualifica di maresciallo

I brigadieri che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella qualifica senza demerito conseguono la qualifica di maresciallo.

Art. 7.

Residenza

I sottufficiali e le guardie non possono essere assegnati a stazioni forestali nella cui giurisdizione territoriale ricade il comune di origine proprio o della moglie.

Non possono, altresì, chiedere il trasferimento ad altra sede se non dopo che siano trascorsi almeno due anni di permanenza nella medesima sede.

Art. 8.

Trattamento economico

Fermo restando per il personale del ruolo tecnico delle foreste il trattamento economico previsto dalla tabella « N » annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, al personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali si applica il trattamento previsto dalle classi di stipendio indicate nella annessa tabella « B », oltre all'aggiunta di famiglia spettante nella stessa misura stabilita per i dipendenti regionali.

L'indennità di trasferta viene corrisposta ai sottufficiali ed alle guardie rispettivamente nella misura netta di lire 7000 e lire 6500, con le stesse modalità previste dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Art. 9.

Continuità di servizio

Il servizio forestale, data la particolare natura dei compiti demandati al Corpo forestale, ha il carattere della continuità, per cui i sottufficiali e le guardie devono essere reperibili e disponibili anche fuori del normale orario di servizio.

In considerazione degli obblighi stabiliti nel comma precedente, ai sottufficiali e guardie viene corrisposta una indennità mensile per servizio di istituto nella misura prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

La predetta indennità è sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario.

Art. 10.

Uniforme

Il personale appartenente al ruolo sottufficiali e guardie viene dotato, a spese dell'Amministrazione regionale, di uniformi e di altri capi di vestiario nella misura e frequenza ritenute necessarie per l'espletamento del servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 787, e successive modifiche.

La foggia e il tipo dell'uniforme sono stabiliti con provvedimento dell'Assessore per l'agricoltura e foreste.

Il personale forestale ha l'obbligo di indossare l'uniforme nei giorni di servizio. Esso è dispensato da tale obbligo nei periodi di congedo, permesso e giorni di riposo.

Art. 11.

Armamento

L'Amministrazione regionale fornisce in dotazione al personale forestale, a titolo gratuito e secondo le vigenti disposizioni di legge, l'armamento da portare in servizio.

Le armi in dotazione dovranno essere restituite all'Amministrazione all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 12.

Tesserino di riconoscimento

Ai dirigenti del ruolo tecnico delle foreste e al personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali viene rilasciato, all'atto della nomina in ruolo, un tesserino di riconoscimento personale attestante la qualifica, per il titolare, di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art. 13.

Collocamento a riposo

Il personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali viene collocato a riposo al compimento del 60° anno di età.

Al personale del Corpo forestale della Regione si applicano le norme previste per i dipendenti regionali per quanto attiene al trattamento di quiescenza e previdenza.

NORME TRANSITORIE

Art. 14.

Inquadramento nei ruoli del Corpo forestale

Nella prima applicazione della presente legge è inquadrato rispettivamente nei ruoli del Corpo forestale:

a) il personale del ruolo tecnico delle foreste indicato dalla tabella « F » (quadro II) annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;

b) il personale già immesso nel ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali previsti dalla tabella « M » annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;

c) il personale appartenente ai ruoli tecnici (carriera direttiva e carriera di concetto) nonchè al ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato che si sia avvalso o si avvalga della facoltà di opzione prevista dall'articolo 85 della richiamata legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Art. 15.

Inquadramento nelle qualifiche di maresciallo e di brigadiere

Il personale che riveste le qualifiche di maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore scelto è collocato nella qualifica di maresciallo, con attribuzione della terza o quarta classe di stipendio prevista per i sottufficiali dalla annessa tabella « B », in relazione all'anzianità posseduta nella carriera di sottufficiale di provenienza.

Il personale che all'atto del collocamento nel ruolo dei sottufficiali e guardie riveste la qualifica di maresciallo maggiore scelto, conserva, se più favorevoli, gli aumenti periodici che risultino attribuiti in tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale che riveste le qualifiche di vice brigadiere e brigadiere è collocato nella qualifica di brigadiere, con attribuzione della prima o seconda classe di stipendio prevista per i sottufficiali dalla annessa tabella « B », in relazione all'anzianità posseduta nella carriera di sottufficiale di provenienza.

Art. 16.

Inquadramento nella qualifica di guardia forestale

Il personale che riveste il grado di guardia e guardia scelta è collocato nella qualifica di guardia con attribuzione delle classi di stipendio di cui alla annessa tabella « B », a seconda dell'anzianità posseduta nella carriera di provenienza.

Art. 17.

Avanzamento alla qualifica di brigadiere

Al primo concorso per l'avanzamento alla qualifica di brigadiere previsto dall'art. 5 sono ammesse le guardie che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio valutato a norma del precedente art. 5.

Art. 18.

Passaggio alla qualifica di assistente mediante colloquio

Ai colloqui previsti dagli articoli 62, 63 e 69 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, per il passaggio ad assistente e ad assistente tecnico forestale, sono ammessi i sottufficiali e le guardie che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso del diploma di scuola media di secondo grado richiesto per l'accesso alle qualifiche medesime.

Art. 19.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 10214, 10215, 10218 e 11265 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972.

Per il finanziamento degli oneri a carico del Fondo di quiescenza derivanti dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'articolo 92 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Art. 20.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 aprile 1972

FASINO

D'ALIA

TABELLA «A»

Ruolo dei sottufficiali e guardie forestali

Qualifica	Unità
Maresciallo / Brigadiere	86
Guardia	191
Totale	277

TABELLA «B»

Trattamento economico del personale appartenente al ruolo dei sottufficiali e guardie forestali

Qualifica	Classi di stipendio mensile netto	Anzianità nella qualifica richiesta per la attribuzione delle classi di stipendio
Guardia	130.000	Iniziale
	139.000	2 anni
	150.000	4 anni
	165.000	8 anni
	185.000	14 anni
	210.000	20 anni
Sottufficiali:		
Brigadiere	155.000	Iniziale
Brigadiere	190.000	6 anni
Maresciallo	215.000	10 anni
Maresciallo	255.000	16 anni

Note:

a) per ogni biennio di permanenza in ciascuna classe di stipendio sono attribuiti aumenti periodici di stipendio nella misura del 2,50 per cento della retribuzione;

b) le retribuzioni vengono adeguate al costo della vita secondo le modalità previste al punto «C» della tabella «N» annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;

c) al personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali compete una tredicesima mensilità pari alla retribuzione netta mensile percepita, da erogarsi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

Visto, FASINO

LEGGE 5 aprile 1972, n. **25**.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori contrattisti della Azienda Dagnino di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *dell'8 aprile* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire presso l'azienda Dagnino, del gruppo ESPI, corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori contrattisti, che risultano disoccupati alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto per almeno una stagione la loro opera presso l'azienda medesima.

I corsi avranno la durata di 234 giorni effettivi a partire dal 15 aprile 1972 e la loro gestione verrà affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione alla stessa azienda Dagnino.

Art. 2.

Ai lavoratori ex contrattisti che frequenteranno i corsi di cui al precedente art. 1 è dovuto un assegno giornaliero pari a lire 4000 per ogni giorno di effettiva presenza, aumentato di una indennità di lire 200 per il coniuge ed ogni figlio a carico.

I lavoratori di cui al comma precedente sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda.

Art. 3.

L'azienda Dagnino è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale assistenza malattie, per assicurare la assistenza di malattia per la durata dei corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento ai lavoratori e loro familiari a carico, secondo il trattamento in vigore per il settore industria.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 110 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con il decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 5.

Per la liquidazione dell'indennità giornaliera e dell'assegno di carico familiare, previsti dall'art. 2 della presente legge, lo Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare all'azienda Dagnino le somme occorrenti, dietro presentazione dei fogli paga quindicinali.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Importo dell'onere (in milioni di lire)

Partita che si riduce: —

Provvedimenti per il turismo (in meno) 110,—

Partita che si aggiunge:

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori contrattisti dell'azienda Dagnino di Palermo 110,—

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 aprile 1972

FASINO

ALEPPO

LEGGE 5 aprile 1972, n. 26.

Proroga della legge regionale 2 aprile 1971, n. 99, in favore dei lavoratori già dipendenti dalle ditte « S. Giuseppe » di Casteltermini e « Iacono » di Agrigento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 16 *dell'8 aprile* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere l'indennità straordinaria prevista dall'art. 1 della legge regionale 2 aprile 1971, n. 9, in favore dei lavoratori già dipendenti dalle ditte « Iacono » di Agrigento e « S. Giuseppe » di Casteltermini per un ulteriore periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre 1971.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che abbiano trovato o troveranno altra occupazione.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con il decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Per la liquidazione dell'indennità e dell'assegno per ogni familiare a carico, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato mensilmente ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quindici giorni dallo avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento procederà, nei confronti degli aventi diritto, al relativo pagamento delle indennità dopo avere accertato lo stato di disoccupazione dei lavoratori.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Importo dell'onere (in milioni di lire)

Partita che si riduce: —

Provvedimenti per il turismo (in meno) 50 —

Partita che si aggiunge:

Proroga della legge regionale 2 aprile 1971, n. 9, in favore dei lavoratori già dipendenti dalle ditte « S. Giuseppe » di Casteltermini e « Iacono » di Agrigento 50 —

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 aprile 1972

FASINO

ALEPPO

(6759)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.